


Pubblicato il 13/03/2025

N. 00062 /2025 REG.PROV.CAU.
N. **00013/2025** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13 del 2025, proposto da

Ruzza Eleonora, Basile Lorenza, Brandimarte Giulia, Cervelli Martina, Mastromoro Ilaria, Merlini Leonardo, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi de L'Aquila, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, domiciliataria *ex lege* in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

nei confronti

Leonardo Di Donato, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria di merito relativa al bando di riapertura dei termini di ammissione per l'accesso al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica, Applicata e degli Interventi (classe LM51) per l'anno accademico 2024/25,

approvata con decreto prot. 159888 del 8 novembre 2024 – Decreti Rettore 1415/2024 [UOR: SESTUBIO – V/2], degli scorrimenti e delle graduatorie pregresse meglio specificate nell'indice degli atti depositati da intendersi tutti formalmente impugnati i cui estremi sono da intendersi espressamente richiamati e parte integrante dell'epigrafe dell'atto;

- del bando di riapertura dei termini di ammissione per l'accesso al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica, Applicata e degli Interventi (classe LM51) relativo all'a.a. 2024/25, di cui al D.R. n. 1336/2024 prot. n. 151164 del 17/10/2024 e dei bandi pregressi meglio specificati nell'indice degli atti depositati da intendersi tutti formalmente impugnati i cui estremi sono da intendersi espressamente richiamati e parte integrante dell'epigrafe dell'atto;

- del verbale del C.A.D. di Psicologia n. 5 del 17/09/2024 in cui si è deliberata la riapertura dei termini d'iscrizione nel caso di mancata copertura dei posti previsti anche nella parte in cui permette che rimangano successivi posti disponibili;

- delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 5 e 6 giugno 2024, relative al potenziale formativo per l'a.a. 2024/2025, tra gli altri, del corso di studi in Psicologia Clinica, Applicata e degli Interventi;

- di tutti gli scorrimenti della graduatoria nella parte in cui non includono parte ricorrente;

- del Regolamento didattico del corso di laurea in Psicologia Clinica, Applicata e degli Interventi per l'a.a. 2024/2025;

- del verbale del Consiglio di Area Didattica di Psicologia n. 3 del 7/05/2024;

- del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in psicologia clinica, applicata e degli interventi a.a. 2024/2025 dell'Università degli Studi dell'Aquila, nella parte in cui, anche interpretato, limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque determina l'esclusione di parte ricorrente dal corso di laurea

nonostante il punteggio utile per l'immatricolazione ottenuto;

- del Regolamento didattico di Ateneo Regolamento Didattico di Ateneo Adottato con D.R. 2114/2012 del 18/09/2012 - Modificato con D.R. 438/2016 del 08/04/2016 - D.R. 777/2018 del 17/07/2018 - D.R. 896/2019 del 02/09/2019 - D.R. 821/2020 del 31/08/2020 - D.R. 877/2021 del 06/08/2021 - D.R. 1067/2022 del 04/08/2022 - D.R. 1484/2022 del 31/10/2022 - D.R. 939/2023 del 31/07/2023 – D.R. 1513/2023 del 29/11/2023 – D.R. 1098/2024 del 22/08/2024 nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;
- del Regolamento didattico del Dipartimento di Psicologia, nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;
- del Manifesto degli Studi del corso di laurea in parola, nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui in parola;
- di tutti i verbali di valutazione redatti dalla Commissione anche quelli non conosciuti e/o non pubblicati con particolare riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli sopra indicati ed anche non conosciuto con particolare riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti anche per la partecipazione sub conditione, e anche per le varie deliberazioni non note degli organi accademici dell'Ateneo e per tutti i motivi in atti, nonché di tutti gli atti depositati come da separato indice degli atti e da intendersi tutti parte integrante della presente epigrafe e formalmente impugnati.

Nonché per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente all'iscrizione, presso l'Università degli Studi de L'Aquila, al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia

clinica, applicata e degli interventi A.A. 2024/2025 dove ha regolarmente svolto la procedura di ammissione de qua

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi de L'Aquila;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in base a una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, che sussista il *fumus boni iuris* del ricorso con particolare riferimento a quanto dedotto col terzo motivo di ricorso, atteso che dal tenore letterale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 si evince che l'accesso ai corsi per i quali è prevista la programmazione presuppone il "*previo superamento di apposite prove*", da intendersi quali esami di verifica della preparazione del candidato, e tali prove non sono surrogabili, come invece avvenuto nella presente vicenda, attraverso il ricorso ad altre tipologie di selezione quale la valutazione del curriculum (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 19 luglio 2024, n. 14784), fondata sulla media ponderata dei voti ottenuti in alcuni esami di profitto, come già stabilito da condivisibile giurisprudenza (TAR Torino, Sez. III, ordinanza n. 7/2025);

Ritenuto inoltre che sussista altresì il pericolo di un danno grave ed irreparabile in ragione dell'interesse dei ricorrenti ad evitare, nelle more della fase di merito, ulteriori ripercussioni negative sul proprio percorso di studi;

Ritenuto pertanto di ammettere con riserva i ricorrenti al corso di laurea magistrale in psicologia clinica al quale non è stato consentito di iscriversi.

Vista la richiesta formulata dalla difesa dei ricorrenti di autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso ai soggetti controinteressati, mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Ritenuto di poter accogliere tale istanza e per l'effetto disporre – ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a. – che il ricorso venga notificato agli altri controinteressati, mediante pubblicazione sul sito web dell'Università degli Studi de L'Aquila – entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione, o notificazione, della presente ordinanza – di un avviso ben visibile che:

- indichi gli estremi della graduatoria impugnata e l'oggetto della stessa, con chiara indicazione della procedura selettiva avversata;
- contenga la riproduzione del ricorso introduttivo;
- contenga copia della presente ordinanza;
- indichi lo stato attuale del procedimento ed il sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere reperire ogni altra informazione utile, mediante indicazione del numero di R.G. del ricorso.

Osservato che l'avviso dovrà essere mantenuto visibile per almeno trenta giorni dalla data di pubblicazione.

Osservato che la prova documentale dell'avvenuta notifica ai controinteressati, nelle illustrate forme, dovrà essere fornita da parte ricorrente entro il termine perentorio di giorni quindici dall'avvenuta pubblicazione.

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare in ragione della novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) accoglie la proposta domanda cautelare e, per l'effetto, ammette con riserva i ricorrenti al corso di laurea in questione.

Autorizza la notifica del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami, nelle forme e nei limiti indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 ottobre 2025.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere

Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Massimo Baraldi

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO